**Separazione e divorzio**

**Descrizione:**

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi all'Ufficiale dello stato civile.

**Come Fare:**

L'art. 12 del decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, stabilisce che i coniugi possono concludere direttamente, davanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune, un accordi di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
1) celebrazione del matrimonio (sia civile che religioso trascritto);
2) trascrizione del matrimonio celebrato all'estero;
3) residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
1) assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (sono considerati i figli comuni dei coniugi richiedenti);
2) assenza di patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (può essere inserita la previsione di un obbligo del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, ma non della sua corresponsione in unica soluzione);
Con l'entrata in vigore della legge 06/05/2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

**Informazioni specifiche:**

a) inoltrate all'ufficio di stato civile il modello di comunicazione contenente le relative dichiarazioni sostitutive (vedi allegati) sottoscritto individualmente da ognuno dei coniugi;
b) istruita la pratica, l'ufficio comunicherà il giorno nel quale i coniugi dovranno comparire personalmente per sottoscrivere l'accordo di separazione o divorzio;
c) per gli accordi di separazione e divorzio l'ufficiale di stato civile, in accordo con i coniugi, stabilirà la data di un nuovo appuntamento, da fissarsi oltre 30 giorni dalla firma dell'accordo stesso;
d) la comparizione di entrambi i coniugi per la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
e) la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

**Dove Rivolgersi:**

UFFICIO ANAGRAFE – ELETTORALE – STATO CIVILE - LEVA

**Tariffe - Costi:**

Separazioni/divorzi : 16,00 €